



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 472

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di martedì 13 ottobre 2015

## I N D I C E

### Commissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali:	
<i>Sottocommissione per i pareri</i> . . . . .	Pag. 3
5 <sup>a</sup> - Bilancio:	
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 5
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro:	
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 10
10 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo:	
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 25
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali:	
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 123)</i> . . . . .	» 35

### Commissioni bicamerali

Per l'infanzia e l'adolescenza:	
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	Pag. 36
Inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro:	
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	» 37
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 37

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Federazione dei Verdi, Moderati): GAL (GS, PpI, FV, M); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-Ipl; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-L'Altra Europa con Tsipras: Misto-AEcT; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.*

## AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

Martedì 13 ottobre 2015

### Sottocommissione per i pareri

119<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*

PALERMO

*La seduta inizia alle ore 13,45.*

**(2070) Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, recante misure urgenti per la finanza pubblica**

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (n. 204)**

(Osservazioni alla 2<sup>a</sup> Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare osservazioni non ostative.

La Sottocommissione concorda.

**(1581) Patrizia BISINELLA. – Disposizioni per la concessione di una promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto**

(Parere alla 4<sup>a</sup> Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato gli emendamenti 2.1 e 4.1, riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco (n. 207)**

(Osservazioni alla 4<sup>a</sup> Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato lo schema di regolamento in titolo, propone di formulare osservazioni non ostantive.

La Sottocommissione concorda.

*La seduta termina alle ore 13,55.*

## BILANCIO (5<sup>a</sup>)

Martedì 13 ottobre 2015

### Plenaria

#### 464<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Vice Presidente*  
SANGALLI

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

#### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) chiede alla Presidenza se vi siano indicazioni sulle modalità e le tempistiche di discussione di un documento conclusivo dell'indagine conoscitiva in tema di attuazione della legge n. 243 del 2012 e di modificazione della normativa contabile. Sottolinea, in particolare, l'esigenza di svolgere un compiuto dibattito all'interno della Commissione, al fine di pervenire ad un confronto con l'omologa Commissione della Camera dei deputati già con una posizione articolata e, per quanto possibile, condivisa.

Il presidente SANGALLI riferisce che sono in corso interlocuzioni con la Presidenza della Commissione bilancio della Camera dei deputati e che provvederà ad informare i senatori non appena sarà stata raggiunta qualche determinazione conclusiva.

#### IN SEDE CONSULTIVA

*(1324) Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria,*

*nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale*

(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 ottobre.

Il vice ministro MORANDO ritiene che l'emendamento 8.10 in astratto non comporti oneri immediati, tuttavia, considerando tutte le possibili eventualità, può porsi il caso di farmacie di proprietà di enti locali che, alla luce dei più stringenti requisiti previsti, siano costrette a procedere all'assunzione di ulteriore personale in possesso della qualifica di farmacista con conseguenti oneri per la finanza pubblica.

La posizione del Governo è contraria anche sulle proposte 8.0.1 e 8.0.1 (testo 2), che appaiono onerose, e comunque non ulteriormente procedibili in assenza della relazione tecnica invocata dal relatore.

La senatrice BULGARELLI (M5S) chiede chiarimenti sulla portata normativa dell'emendamento 8.0.4.

Il presidente SANGALLI riferisce che la proposta indicata interviene sulla previgente legislazione eliminando un divieto di classificazione di farmaci come specialità a carico del servizio sanitario nazionale. A prescindere, quindi, da valutazioni di carattere specialistico, la norma abrogata presenta un carattere di garanzia, anche dal punto di vista finanziario.

Il vice ministro MORANDO considera possibile limitare il parere ad una semplice contrarietà in assenza di oneri finanziari immediati. Non ritiene vi siano osservazioni critiche da formulare sull'emendamento 8.0.5, mentre, direttamente oneroso, si presenta il successivo 8.0.6, così come la seconda parte della proposta 9.4.

Il PRESIDENTE ritiene comunque possibile confermare l'indicazione del relatore circa la necessità di una relazione tecnica, stante la complessità della modifica proposta.

Il rappresentante del GOVERNO esclude implicazioni finanziarie rilevanti rispetto agli emendamenti 10.1, 10.2 e 10.4, mentre conviene con il relatore circa l'onerosità delle proposte 10.6, 10.0.1 e 10.0.2. Altrettanto onerosa appare la ricaduta degli emendamenti 10.0.3 e 10.0.4, tuttavia ritenendo possibile aderire alla valutazione del relatore circa l'imprescindibilità di una relazione tecnica. Ritiene di escludere oneri in relazione all'emendamento 12.1 ed ai successivi 13.4, 13.0.1 e 14.2. Diverso appare il caso dell'emendamento 13.3, che dispone l'iscrizione in un registro senza provvedere ai relativi oneri.

Il PRESIDENTE propone l'espressione di un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 18.2, stante l'assenza di effetti finanziari immediati.

Il vice ministro MORANDO considera possibile garantire l'equilibrio finanziario dell'emendamento 18.3, ritenendo, tuttavia, preferibile l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria. Esprime un parere non ostativo sull'emendamento 19.4, mentre osserva che le proposte 19.6 ed analoghe estendono la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, con conseguente consolidamento di possibili pretese retributive. Considera altresì onerosi gli emendamenti 25.0.1 e 25.0.7, in conformità a quanto valutato dal relatore. Non ritiene invece vi siano osservazioni da formulare circa eventuali criticità finanziarie degli emendamenti 25.0.2 e seguenti. Si presentano, al contrario, onerosi gli emendamenti 25.0.4 e 25.0.5.

Il PRESIDENTE considera opportuno confermare la necessità di relazione tecnica sulle due proposte da ultimo citate, e dunque, l'espressione di un parere contrario in assenza di tale asseverazione.

Il vice ministro MORANDO segnala, in aggiunta agli emendamenti individuati dal relatore, anche la proposta 25.0.6, che interviene su concessioni già in essere a titolo oneroso, generando dunque un evidente ammanco di entrata.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) chiede se siano pervenute ulteriori riformulazioni riguardanti la tematica degli osteopati, sulla quale erano state trasmesse proposte giudicate onerose dalla Commissione.

Il PRESIDENTE dà atto dell'assenza di nuove formulazioni o di relazioni tecniche a precedenti proposte.

Il relatore LAI (*PD*), alla luce del dibattito svoltosi, propone l'espressione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 8.10, 8.0.1, 8.0.1 (testo 2), 8.0.6, 9.4, 10.6, 10.0.1, 10.0.2, 10.0.3, 10.0.4, 13.3, 19.2, 19.6, 19.7, 19.0.1 (limitatamente alla lettera *d*)), 25.0.1, 25.0.4, 25.0.5, 25.0.6 e 25.0.7. Il parere sull'emendamento 18.3 è di nulla osta, condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria. Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 8.0.4 e 18.2. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.».

La Commissione approva.

**(2070) Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, recante misure urgenti per la finanza pubblica**

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore SANTINI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza sull'articolo 1, che la relazione tecnica illustra in modo molto sintetico l'aumento considerevole del gettito previsto in relazione all'adesione al programma di cosiddetta *voluntary disclosure*. Si è, infatti, in breve tempo passati da una previsione di un gettito pari a 671 milioni di euro all'attuale quantificazione di 1,4 miliardi di euro. Risulta, evidentemente, necessario acquisire elementi aggiuntivi rispetto a quelli forniti della relazione tecnica sui fattori obiettivi che influenzano tale significativo rialzo delle stime precedenti. Si necessita, poi, di un'indicazione da parte del Governo circa gli effetti finanziari della rateizzazione dei versamenti per i contribuenti che aderiscano al citato programma di collaborazione volontaria: dal momento che alcune delle rate potrebbero collocarsi dopo il termine dell'anno finanziario, va chiarito quali siano gli effetti di cassa prevedibili e se essi siano significativi per la finanza pubblica. Da ultimo risultano necessari elementi aggiuntivi di chiarificazione circa gli effetti della misura sui parametri del Patto di stabilità e crescita: dal momento che le entrate derivanti dal programma di collaborazione volontaria si presentano evidentemente come misure *una tantum*, e come tali non computate ai fini del saldo strutturale, si palesa il rischio di effetti negativi sui saldi complessivi di finanza pubblica. Quanto all'articolo 2, ove si conferma il regime di tassazione speciale per i lavoratori italiani che prestino lavoro di tipo frontaliero, risultano necessari elementi di quantificazione degli effetti finanziari della disposizione. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare. Fa, infine, per ulteriori approfondimenti, rinvio allo studio del Servizio del bilancio denominato «Elementi di documentazione n. 35».

Il vice ministro MORANDO assicura che fornirà quanto prima i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1892) Deputato Raffaella MARIANI ed altri. – Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore DEL BARBA (*PD*) osserva anzitutto che il provvedimento risulta privo della relazione tecnica aggiornata prevista dall'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica. Segnala, poi, per quanto di competenza, che occorre acquisire conferma che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, rechi la necessaria disponibilità. Sembra altresì necessario acquisire un chiarimento del Governo in



merito all'apparente incongruenza tra il profilo temporale dell'onere previsto dall'articolo 2, comma 1, che sembra permanente, e quello della relativa copertura a valere sul Fondo per la prevenzione del rischio sismico, la cui disponibilità termina nel 2016. Osserva, infine, che la facoltà disposta dall'articolo 3 (che modifica la legge n. 240 del 2010 contenente «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario») di istituire dipartimenti universitari composti da un numero di docenti inferiore a quello attualmente previsto appare incompatibile con la clausola di invarianza finanziaria in quanto suscettibile di produrre un aumento del numero dei dipartimenti, con conseguente aumento della spesa per indennità di carica dei direttori e per le risorse strumentali. Rammenta, a tal proposito, che la relazione tecnica a suo tempo predisposta sulla legge n. 240 del 2010 attribuiva alla disposizione che si intende modificare un effetto di razionalizzazione e riduzione di organismi operanti nel campo della didattica, specificando, in particolare, che la previsione di un numero minimo di docenti afferenti al singolo dipartimento avrebbe comportato una riduzione del numero dei dipartimenti, con economie di spesa e una distribuzione più adeguata delle risorse finanziarie. Ciò rende evidente l'inopportunità di intervenire in modo episodico a modificare il quadro disposto da una legge di riforma organica. La condizione, prevista dall'articolo 3 in esame, che i docenti debbano costituire almeno l'80 per cento di tutti i professori e ricercatori dell'università appartenenti ad una medesima area disciplinare non sembra sufficiente a scongiurare i rischi menzionati.

Il vice ministro MORANDO prende atto delle osservazioni formulate e assicura che saranno forniti i corrispondenti riscontri.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI E ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 14 ottobre 2015, già convocata per le ore 9, non avrà luogo. Avverte, altresì, che la seduta pomeridiana, già convocata per le ore 15, è anticipata alle ore 14,30.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 14,55.*

## FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)

Martedì 13 ottobre 2015

### Plenaria

280<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
Mauro Maria MARINO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Zanetti.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

IN SEDE REFERENTE

**(2070) Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, recante misure urgenti per la finanza pubblica**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 ottobre.

Il PRESIDENTE avverte che si procederà all'illustrazione degli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge n. 153 del 2015 (pubblicati in allegato).

Il senatore TOSATO (*LN-Aut*) illustra l'emendamento 1.1, volto a superare il sistema del continuo ricorso a coperture eterogenee al fine di rinviare l'applicazione delle clausole di salvaguardia, attraverso un sistema di copertura strutturale che eviti la creazione di ulteriore debito a carico della finanza pubblica.

Prosegue soffermandosi sugli emendamenti 2.20, 2.21, 2.23 e 2.24, recanti previsioni atte a tutelare i lavoratori transfrontalieri ed emigrati, le cui risorse sono frutto di attività già tassate e non sono assimilabili a quelle illecitamente esportate.

Il senatore SCIASCIA (*FI-PdL XVII*) interviene sulla proposta emendativa 2.2, con la quale, attraverso un'opportuna rimodulazione delle sca-

denze, intende porre rimedio alla situazione di disagio di numerosi contribuenti che non sono stati in grado di ottemperare agli obblighi dichiarativi a causa di ritardi attribuibili a intermediari esteri. L'emendamento, così come la proposta 2.6, comporta anche un consistente vantaggio per l'amministrazione finanziaria, consentendole di disporre di tempi adeguati per la valutazione delle istanze.

La senatrice GUERRA (*PD*), rilevato che l'attivazione della procedura di collaborazione volontaria rischia di comportare un impegno altamente gravoso a carico dell'Agenzia delle entrate, illustra l'emendamento 2.0.1, finalizzato a rendere disponibili all'amministrazione finanziaria posizioni di coordinamento idonee a potenziarne l'attività a fronte della riduzione delle posizioni dirigenziali. Si sofferma quindi sull'emendamento 2.0.2, finalizzato, sempre nell'ottica degli impegni derivanti dalla *voluntary disclosure*, a prevedere il trattamento economico adeguato a titolo individuale e in via provvisoria al personale cui sono state affidate le mansioni della terza area fino alla definizione contrattuale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,50.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2070****(al testo del decreto-legge)****Art. 1.****1.1**

TOSATO

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

*a) alla lettera a) sostituire le parole da: «alla copertura» fino a: «in bilancio» con le seguenti: « entro il 1° dicembre del 2015 sono approvati provvedimenti normativi che assicurino, a decorrere dal 2015, un importo pari a 728 milioni attraverso il conseguimento di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica»;*

*b) sostituire la lettera b) con la seguente: «b) conseguentemente, sono soppresse le parole da: «con provvedimento del direttore» fino a fine;*

*c) sopprimere la lettera c).*

---

**Art. 2.****2.1**

VACCIANO, MOLINARI

*Sopprimere l'articolo.***2.2**

SCIASCIA, CARRARO

*Al comma 1, lettera a), al numero 1) premettere il seguente:*

*«01) al comma 1, le parole: «commessa fino al 30 settembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «commessa fino al 30 settembre 2015.».*

---

**2.3**

ZELLER, FRAVEZZI, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, ZIN

*Al comma 1, lettera a), al numero 1) premettere il seguente:*

«01) Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis). Allo scopo di eliminare la doppia imposizione, all'autore della violazione che si avvale della procedura di collaborazione volontaria, è riconosciuto un credito d'imposta determinato ai sensi dell'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; tale credito spetta, inoltre, per le ritenute alla fonte di cui all'articolo 11 della direttiva 2003/48/CE, anche se i relativi redditi non concorrono a formare il reddito complessivo".».

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri per l'anno 2016, valutati in 500 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

---

**2.4**

BOTTICI, CIAMPOLILLO, BULGARELLI

*Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire il capoverso «5» con il seguente:*

«5. La procedura di collaborazione volontaria può essere attivata fino al 30 novembre 2015. L'integrazione dell'istanza, i documenti e le informazioni di cui al comma 1, lettera a), possono essere presentati entro il 30 dicembre 2015. A coloro i quali attivano la procedura di collaborazione volontaria successivamente al 30 settembre 2015, sono raddoppiati i termini di decadenza per l'accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600 e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 nonché i termini di decadenza per la notifica dell'atto di contestazione ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura di collaborazione volontaria e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della procedura stessa».

---

**2.5**

BONFRISCO, MILO

*Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «5», primo periodo, sostituire le parole: «30 novembre 2015» con le seguenti: «30 dicembre 2015», e al secondo periodo sostituire le parole: «30 dicembre 2015» con le seguenti: «30 gennaio 2016».*

---

**2.6**

SCIASCIA, CARRARO

*Al comma 1, lettera a) numero 2), capoverso «5», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per il solo anno 2014 i termini di decadenza per gli accertamenti e le notifiche dell'atto di contestazione, di cui al precedente periodo, riferibili ai soli imponibili, imposte, contributi, ritenute, sanzioni e interessi relativi alla procedura di collaborazione volontaria sono fissati, anche in deroga a quelli ordinari, al 31 dicembre 2017».*

---

**2.7**

BOTTICI, CIAMPOLILLO, BULGARELLI

*Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «5», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «A coloro i quali attivano la procedura di collaborazione volontaria successivamente al 30 settembre 2015, viene applicata una sanzione aggiuntiva calcolata applicando all'ammontare complessivo delle sanzioni dovute una maggiorazione del dieci per cento».*

---

**2.8**

BOTTICI, CIAMPOLILLO, BULGARELLI

*Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «5», aggiungere infine le seguenti parole: «A coloro i quali attivano la procedura di collaborazione volontaria successivamente al 30 settembre 2015, non viene applicata la riduzione delle sanzioni di cui al comma 4 dell'articolo 5-*quinquies*.».*

---

**2.9**

ZELLER, FRAVEZZI, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, ZIN

*Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

"b-bis) si applicano le disposizioni in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ad eccezione dell'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 41, relativamente alle procedure di collaborazione volontaria per le quali si determinano gli effetti di cui alle lettere a) e b) del presente comma e di cui al comma 3, nonché di quanto previsto dall'articolo 58, comma 6 del medesimo decreto"».

---

**2.10**

BONFRISCO, MILO

*Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:*

«b-bis) all'articolo 5-sexies è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. Il provvedimento di cui al comma 1 specifica altresì le modalità di trattamento di dati e gli strumenti utilizzati a piena tutela della *privacy* dei contribuenti che intendono accedere al programma di collaborazione volontaria. L'istanza si considera presentata nel momento in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle entrate. La prova della presentazione è costituita dalla comunicazione della stessa Agenzia attestante l'avvenuta ricezione. La presentazione delle istanze, e ogni successiva informazione relativa alla determinazione delle sanzioni, dei redditi e degli altri imponibili oggetto di definizione nell'ambito delle procedure di collaborazione volontaria, sono gestite da un apposito ufficio istituito presso la direzione centrale dell'agenzia delle entrate, con utilizzo del personale in organico e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."».

---

**2.11**

BONFRISCO, MILO

*Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:*

«b-bis) all'articolo 5-sexies è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. La presentazione delle istanze, e ogni successiva informazione relativa alla determinazione delle sanzioni, dei redditi e degli altri imponibili oggetto di definizione nell'ambito delle procedure di collaborazione

volontaria, sono gestite da un apposito ufficio istituito presso la direzione centrale dell'agenzia delle entrate, con utilizzo del personale in organico e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."».

---

## 2.12

BONFRISCO, MILO

*Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:*

«*b-bis*) all'articolo 5-*sexies* è aggiunto il seguente comma:

"1-*bis*. Il provvedimento di cui al comma 1 stabilisce altresì le modalità di trattamento di dati e gli strumenti utilizzati a piena tutela della *privacy* dei contribuenti che intendono accedere al programma di collaborazione volontaria."».

---

## 2.13

BONFRISCO, MILO

*Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:*

«*b-bis*) all'articolo 5-*sexies* dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. L'Agenzia delle Entrate di concerto con gli altri organi dell'Amministrazione finanziaria, stabilisce ed adotta, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, procedure e strumenti atti a garantire la assoluta riservatezza dei dati ricevuti ai sensi dell'articolo 5-*quater* anche al fine di prevenire ogni indebito utilizzo dei dati dei soggetti aderenti alla procedura di collaborazione volontaria, idonei a minacciare o ledere la loro integrità fisica o morale."».

---

## 2.14

DEL BARBA

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «e l'invalidità Svizzera (LPP)», inserire le seguenti: «ivi comprese le prestazioni erogate dai diversi enti o istituti svizzeri di prepensionamento,».*

---



**2.15**

DEL BARBA

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «e l'invalidità Svizzera (LPP),», inserire le seguenti: « ivi comprese le prestazioni erogate dagli istituti svizzeri per prepensionamento da lavori usuranti prima del conseguimento del sessantacinquesimo anno di età,».*

---

**2.16**

DEL BARBA

*Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*«b-bis) l'esonero dagli obblighi dichiarativi previsto dall'articolo 38, comma 13, lettera b), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, per i soggetti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera e in Paesi limitrofi, si applica anche agli eventuali cointestatari o beneficiari di procure e deleghe sulle attività stesse».*

---

**2.17**

BONFRISCO, MILO

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

*«2-bis. Ai fini della collaborazione volontaria come modificata dalla presente legge, relativamente alla procedura di cui all'articolo 5-sexies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le istanze di collaborazione volontaria, nonché ogni altra integrazione della relativa procedura, possono essere trasmesse, in deroga all'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600, del 1973, presso la Direzione Centrale dell'Agenzia delle Entrate che, di concerto con gli altri organi dell'Amministrazione finanziaria, stabilisce ed adotta, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, procedure e strumenti atti a garantire la assoluta riservatezza dei dati ricevuti ai sensi dell'articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, anche al fine di prevenire ogni indebito utilizzo dei dati dei soggetti aderenti alla procedura di collaborazione volontaria, idonei a minacciare o ledere la loro integrità fisica o morale».*

---

**2.18**

BONFRISCO, MILO

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Ai fini della collaborazione volontaria come modificata dalla presente legge, relativamente alla procedura di cui all'articolo 5-sexies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le istanze di collaborazione volontaria, nonché ogni altra integrazione della relativa procedura, possono essere trasmesse, in deroga all'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, presso la Direzione Centrale dell'Agenzia delle Entrate».

---

**2.19**

MICHELONI, FORNARO, TURANO, Fausto Guilherme LONGO, GIACOBBE, PEGORER, DI BIAGIO, ZIN

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le somme detenute all'estero presso conti correnti bancari da cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE, purché realizzate dal lavoro e da attività svolte e tassate nei Paesi di residenza, qualora rimesse in Italia per fini di investimento e utilizzo, non si considerano assoggettate alla disciplina della collaborazione volontaria di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186, e al presente articolo».

---

**2.20**

CROSIO, TOSATO

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le somme detenute all'estero presso conti correnti bancari da cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE, purché realizzate dal lavoro e da attività svolte e tassate nei Paesi di residenza, qualora rimesse in Italia per fini di investimento e utilizzo, non si considerano assoggettate alla disciplina della collaborazione volontaria di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186, e al presente articolo».

---

**2.21**

CROSIO, TOSATO

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le somme detenute all'estero da cittadini italiani non più residenti all'estero presso conti correnti bancari, purché accantonate durante il periodo di iscrizione all'Aire, nonché le somme derivanti dalla vendita di beni immobili detenuti all'estero, purché realizzati durante il periodo di iscrizione all'Aire, sono assoggettati ai fini delle imposte dirette, su istanza del contribuente, all'aliquota del 5 per cento».

---

**2.22**

MICHELONI, FORNARO, TURANO, Fausto Guilherme LONGO, GIACOBBE, PEGORER, DI BIAGIO, ZIN

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le somme detenute all'estero da cittadini italiani non più residenti all'estero presso conti correnti bancari, purché accantonate durante il periodo di iscrizione all'Aire, nonché le somme derivanti dalla vendita di beni immobili detenuti all'estero, purché realizzati durante il periodo di iscrizione all'Aire, sono assoggettati ai fini delle imposte dirette, su istanza del contribuente, all'aliquota del 5 per cento».

---

**2.23**

CROSIO, TOSATO

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le somme detenute all'estero presso conti correnti bancari da cittadini italiani che non svolgono più lavoro transfrontaliero, ma derivanti da precedenti attività di lavoro transfrontaliero, sono assoggettati ai fini delle imposte dirette, su istanza del contribuente, all'aliquota del 5 per cento».

---

**2.24**

CROSIO, TOSATO

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le somme detenute all'estero presso conti correnti bancari da cittadini italiani, purché derivanti da lavoro transfrontaliero, sono assoggettati, ai fini delle imposte dirette, su istanza del contribuente, all'aliquota del 5 per cento».

---

**2.0.1**

GUERRA

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. Per assicurare la funzionalità del proprio assetto operativo in relazione alle esigenze connesse allo svolgimento delle attività previste dall'articolo 2, l'Agenzia delle entrate ha facoltà di istituire ulteriori posizioni organizzative di livello non dirigenziale rispetto a quelle di cui all'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), punto 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in numero comunque non superiore a quello delle posizioni dirigenziali soppresse ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157, e tale da assicurare, con la soppressione delle predette posizioni e la corrispondente riduzione del fondo per il trattamento accessorio del personale dirigente, un risparmio di spesa complessivo pari ad almeno il 10 per cento.

2. A seguito del rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro, le risorse destinate a finanziare le posizioni organizzative di cui all'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), punto 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché quelle di cui al comma 2, confluiscono nel fondo per la contrattazione integrativa del personale delle aree funzionali per la stessa finalità e per il numero massimo di posizioni previste dalle citate disposizioni».

---

**2.0.2**

GUERRA

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. Per garantire la continuità dell'azione amministrativa dell'Agenzia delle entrate, assicurandone la funzionalità dell'assetto operativo anche in relazione alle esigenze connesse allo svolgimento delle attività previste dall'articolo 2, ai dipendenti dell'amministrazione economico-finanziaria, ivi incluse le agenzie fiscali, cui sono state affidate le mansioni della terza area sulla base di contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato stipulati in esito al superamento di concorsi banditi in applicazione del contratto collettivo nazionale di comparto del quadriennio 1998-2001 continua ad essere corrisposto, a titolo individuale e in via provvisoria, sino ad una specifica disciplina contrattuale, il relativo trattamento economico e gli stessi continuano ad esplicare le relative funzioni».

---

**2.0.3**

FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Assegnazione agevolata di beni ai soci di società in nome collettivo, in accomandita semplice e a responsabilità limitata e trasformazione in società semplice)*

1. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata e per azioni che, entro il 1° settembre 2016, assegnano ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa o quote di partecipazione in società, possono applicare le disposizioni del presente articolo, a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 1° gennaio 2016, ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 10 gennaio 2016. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la ge-

stione dei predetti beni e che entro il 1° settembre 2016 si trasformano in società semplici.

2. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) nella misura del 10 per cento; per i beni la cui cessione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene. Le riserve in sospensione di imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento.

3. Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, riguardante la procedura per l'attribuzione della rendita catastale. Per le quote di partecipazione si assume il maggiore tra il costo fiscalmente riconosciuto e quello determinato in proporzione del patrimonio netto della società partecipata.

4. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano alle disposizioni di cui all'articolo 47 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 917 del 1986. Tuttavia il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.

5. Le assegnazioni ai soci sono soggette all'imposta di registro nella misura fissa dell'1 per cento, nonché alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa e non sono considerate cessioni agli effetti dell'IVA.

6. Le società che intendono avvalersi delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 devono chiederne l'applicazione con apposito modello, da approvare entro sessanta giorni della data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da presentare all'Agenzia delle entrate competente per territorio e versare l'imposta sostitutiva nella misura del 50 per cento, entro il 30 settembre 2016; la restante parte dell'imposta sostitutiva va versata entro il 30 settembre 2017. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

7. Alla copertura degli oneri di cui ai commi da 1 a 6, valutati in 150 milioni di euro annui, si provvede, a partire dall'anno 2016, quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come inte-

grata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione, con riferimento alla quota assegnata dal CIPE al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale e quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma, "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione, "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

#### 2.0.4

BORIOLI, FORNARO

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 2-bis.

1. In deroga a quanto disposto all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2015 sono valide le deliberazioni relative a regolamenti, aliquote e tariffe di tributi adottate dai comuni entro il 31 agosto 2015. I comuni che non hanno deliberato i regolamenti, le aliquote e le tariffe entro il 31 agosto 2015 procedono alla riscossione degli importi dovuti nel 2015 a titolo di tributi sulla base delle aliquote e tariffe applicate per l'anno 2014».

---

**2.0.5**

BERGER, ZELLER, LANIECE, PANIZZA

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Modifiche all'articolo 35 della legge 24 novembre 2000, n. 340, in materia di masi chiusi)*

Il comma 3, dell'articolo 35, della legge 24 novembre 2000, n. 340, è sostituito dai seguenti:

"3. Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi ai procedimenti, anche esecutivi, cautelari e tavolari relativi alle controversie in materia di masi chiusi, nonché quelli relativi all'assunzione del maso chiuso, in seguito all'apertura della successione, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro, da ogni altra imposta e tassa e dal contributo unificato.

3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano per i periodi d'imposta per i quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione ai sensi della normativa vigente".».

**2.0.6**

DI GIORGI

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Potenziamento delle misure di tax credit nei settori cinema e audiovisivo)*

1. Per l'esercizio finanziario 2015, il limite massimo complessivo di spesa previsto all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni, è aumentato ad euro 140 milioni.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 25 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».



## **INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)**

Martedì 13 ottobre 2015

**Plenaria**

**174<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MUCCHETTI**

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1110) PELINO ed altri.** – *Riordino delle competenze governative in materia di politiche spaziali e aerospaziali e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana*

**(1410) BOCCHINO ed altri.** – *Istituzione del Comitato parlamentare per lo spazio Italian parliamentary Committee for Space*

**(1544) TOMASELLI ed altri.** – *Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale, nonché modifiche al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, concernente l'ordinamento dell'Agenzia spaziale italiana*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 ottobre.

Il presidente MUCCHETTI comunica che sono stati presentati cinque subemendamenti agli emendamenti che i relatori hanno presentato al nuovo testo unificato, adottato dalla Commissione per i disegni di legge in titolo; tali subemendamenti sono pubblicati in allegato.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2070) Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, recante misure urgenti per la finanza pubblica

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 ottobre.

Il senatore ASTORRE (PD), relatore, nel richiamare la relazione svolta nella precedente seduta, propone di esprimersi, per quanto di competenza, in senso favorevole sul provvedimento in titolo.

Il senatore GIROTTO (M5S) ripercorre brevemente il contenuto del provvedimento in esame, evidenziandone alcuni aspetti critici. In particolare, segnala l'inapplicabilità, a suo giudizio, delle sanzioni in materia di antiriciclaggio, previste dal decreto legislativo n. 231 del 2007, per le violazioni del divieto di utilizzo, in qualunque forma, di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri, che pure il decreto si premura di includere nella cosiddetta *voluntary disclosure*. Tale decisione escluderebbe le relative maggiori sanzioni per il contribuente che ha usato tali strumenti e, parallelamente, l'obbligo di segnalazione per il professionista.

Dopo aver riconosciuto che comunque le altre misure antiriciclaggio restano vigenti, sottolinea che la ritardata adesione alla procedura di collaborazione volontaria non prevede sanzioni aggiuntive.

Esprime poi la propria contrarietà alla scelta del Governo di ricorrere alla decretazione d'urgenza sulla base della complessità della procedura e del coinvolgimento di soggetti esteri. In proposito, invita il Governo ad agire in sede europea per eliminare le possibilità di esportare capitali all'estero in Paesi come la Gran Bretagna, i Paesi Bassi, il Lussemburgo e la Svizzera, mediante schermature fiduciarie e societarie che garantiscono l'anonimato. Ritiene invece che il vero obiettivo del Governo sia di ampliare il numero dei soggetti potenzialmente interessati e, quindi, del gettito atteso, per ottenere una copertura finanziaria ad altre disposizioni annunciate dallo stesso.

Condivide la decisione di evitare l'aumento delle accise sui carburanti per autotrazione, però non considera corretto che le risorse necessarie a tal fine vengano reperite con una disposizione che riguarda contribuenti non rispettosi delle leggi in materia fiscale, con il rischio di incrinare ancor di più il rapporto di fiducia tra cittadini e fisco.

In conclusione, preannuncia il voto contrario del proprio Gruppo parlamentare.

Il senatore ASTORRE (PD), relatore, precisa che le norme sulla collaborazione volontaria non hanno alcun impatto sull'applicazione delle misure previste dal decreto legislativo n. 231 del 2007, in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

Il senatore GIROTTO (*M5S*) ritiene invece che con il provvedimento in esame la maggior parte dei reati penali venga sanato e che restino solo fattispecie punite con sanzioni amministrative.

Il senatore ASTORRE (*PD*), relatore, con riferimento all'intervento che lo ha preceduto, ribadisce l'assenza di alcuna forma di condono concernente le norme antiriciclaggio e di contrasto al terrorismo.

Il presidente MUCCHETTI ricorda la logica sottostante i provvedimenti finalizzati al rientro dei capitali esportati illecitamente all'estero, soffermandosi poi su due diversi casi, quello del Lussemburgo, Paese facente parte dell'Unione europea, e quello della Svizzera, Paese terzo, con il quale è stato stipulato un trattato bilaterale per una collaborazione di carattere fiscale.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (n. 201)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 ottobre.

Il presidente MUCCHETTI informa che il Governo ha comunicato la propria disponibilità ad attendere il parere della Commissione anche oltre il termine del 18 ottobre.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *AFFARI ASSEGNATI*

**Aggiornamento delle linee guida in materia di certificati bianchi (n. 611)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 ottobre.

Il senatore SCALIA (*PD*), relatore, presenta e illustra una proposta di risoluzione, pubblicata in allegato al resoconto, nella quale rileva la neces-

sità di rendere più efficiente il meccanismo dei Titoli di efficienza energetica (TEE), detti anche certificati bianchi – che si è rivelato una *best practice* per l'efficienza energetica – e l'opportunità di prevedere un aggiornamento del requisito dell'addizionalità e una revisione delle modalità di riconoscimento dei TEE con particolare riferimento al coefficiente di durabilità «tau».

Si sofferma poi, in particolare, sulla sollecitazione che propone di rivolgere al Governo affinché siano incluse ulteriori categorie di intervento nell'ambito di applicazione dei certificati bianchi, quali, ad esempio il settore del teleriscaldamento, e affinché non siano esclusi – almeno in via transitoria – dal medesimo ambito di applicazione gli interventi concernenti la produzione di calore da fonti di energia rinnovabile quando sia sostitutiva di fonti fossili, o da gas naturale quando sia in sostituzione del carbone, in ambito industriale, che altrimenti resterebbero privi di diverse forme di incentivazione, come quelli realizzati nei cementifici.

La senatrice FISSORE (PD) sottopone al relatore il caso delle aziende energivore e, in generale, degli interventi che riducono l'impatto ambientale di attività industriali; lo invita quindi a considerare, sempre in via transitoria, tra gli interventi che danno titolo ai certificati bianchi, la valorizzazione del calore di scarto da destinare alla generazione di energia elettrica.

Il presidente MUCCHETTI, dopo aver ricordato gli obiettivi del meccanismo dei certificati bianchi e, con riferimento alle aziende energivore, come queste già beneficino di un prezzo dell'energia molto scontato, dichiara di considerare la proposta di risoluzione presentata dal relatore equilibrata: essa, da un lato, è volta a promuovere il sostegno a determinati interventi di efficientamento energetico, dall'altro, impegna il Governo a una regolazione che eviti abusi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,45.*

## **SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 611**

La 10<sup>a</sup> Commissione permanente,

constatato che negli ultimi anni l’onerosità del meccanismo dei TEE (titoli di efficienza energetica, detti anche certificati bianchi) ha avuto un’impennata in coincidenza con la rideterminazione delle modalità di erogazione definita dalle Linee Guida approvate con la Deliberazione AEEG EEN 9/11 e dal decreto ministeriale 28 dicembre 2012,

tenuto presente che i TEE costituiscono un incentivo per i soggetti che li ricevono e un onere per la generalità dei consumatori che li finanziano in bolletta elettrica e in quella del gas,

ribadito che i TEE obbediscono alle finalità definite dalla norma perché, diversamente, costituirebbero, di fatto, un sussidio di Stato lesivo della concorrenza,

preso atto delle criticità, segnalate dal documento predisposto dal Ministero dello sviluppo economico e sottoposto a pubblica consultazione in vista dell’aggiornamento delle linee guida in materia di certificati bianchi, in ordine al rispetto del divieto di cumulo di incentivi pubblici e al mantenimento dei requisiti dichiarati in fase di approvazione del progetto e del numero ancora estremamente limitato di verifiche che il GSE ha potuto compiere ed è verosimilmente in grado di realizzare nei prossimi mesi;

condivisa l’opportunità di prevedere l’aggiornamento del requisito dell’addizionalità dei risparmi energetici che danno il diritto di percepire i TEE, i quali devono essere calcolati al netto dei risparmi non addizionali, ossia di quei risparmi che si sarebbero comunque ottenuti per effetto dell’evoluzione tecnologica, normativa o del mercato dei progetti;

preso atto della diffusione di interventi nel settore industriale e dei servizi e del rischio che in tali settori l’andamento del mercato, le opportunità strategiche e commerciali e/o di diversificazione del *business* ovvero l’obsolescenza commerciale e tecnologica del bene possano comportare la dismissione anticipata o variazioni significative dell’investimento incentivato;

condivisa quindi l’esigenza di una revisione delle modalità di riconoscimento dei certificati, con particolare riferimento al coefficiente di durabilità «tau» che consente un riconoscimento anticipato di risparmi futuri, riducendo il più possibile il rischio di riconoscere incentivi a risparmi non realizzati;

impegna il Governo a:

introdurre forme di corresponsabilità tra i soggetti ammessi al meccanismo dei certificati bianchi, in particolare laddove il presentatore del progetto (intermediario tecnico e/o commerciale) non coincida con il beneficiario ultimo dell'incentivo (cliente), e abbia un capitale sociale inferiore alla valorizzazione economica dei titoli riconosciuti: in particolare, si ritiene necessario che, soprattutto per gli interventi di maggiori dimensioni, sia accertata la solidità patrimoniale di entrambi i soggetti, i quali – se del caso – devono essere chiamati a rispondere in solido;

in tale contesto, le garanzie patrimoniali richieste potrebbero trovare un'opportuna attenuazione per gli interventi non suscettibili di delocalizzazione o smantellamento, quali quelli nei servizi a rete;

garantire in ogni caso il recupero dei TEE qualora il GSE accerti il venir meno del diritto a riceverli;

qualificare, nel caso di procedure a carico del beneficiario, le somme che il GSE debba recuperare come crediti privilegiati;

provvedere a una definizione rigorosa del criterio dell'addizionalità, al fine di garantire che siano effettivamente incentivati i soli risparmi energetici ulteriori rispetto a quelli ottenibili mediante l'impiego di tecnologie *standard* alla luce dell'evoluzione tecnologica o tramite il mero rispetto di obblighi normativi; in questa prospettiva, si sollecita la definizione dell'obbligo, in capo ai richiedenti, di fornire tutti gli elementi a loro disposizione che siano utili alla valutazione dell'addizionalità dell'intervento e, in particolare, si condivide l'intenzione anticipata nel documento del Ministero dello sviluppo economico di richiedere che la presentazione della domanda di accesso agli incentivi sia obbligatoriamente corredata dall'indicazione del costo preventivato; quanto alla determinazione della *baseline* si considera preferibile che essa rimanga nella responsabilità del soggetto valutatore;

introdurre un'apposita disciplina per lo svolgimento delle verifiche, e in particolare la previsione di specifiche prescrizioni, l'estensione del periodo di verifica all'intera vita tecnica e la previsione di sopralluoghi e/o ispezioni da parte del GSE senza preavviso, sollecitando un significativo incremento del numero di verifiche; quanto alla revisione del sistema sanzionatorio, si ritiene opportuna l'ipotesi prefigurata dal documento del Ministero dello sviluppo economico di definire un meccanismo che consenta la rideterminazione dei TEE emessi in relazione alle caratteristiche dell'intervento riscontrate a seguito di verifica e quindi ai risparmi energetici effettivamente conseguiti e il recupero di quelli indebitamente percepiti o dell'equivalente valore monetario;

adottare la revisione del cosiddetto «coefficiente tau» secondo le linee indicate dalla prima ipotesi delineata dal documento del MISE, in particolare prevedendo che la vita tecnica dei beni oggetto di incentivazione sia al massimo pari a 15 anni e in ogni caso non superiore al periodo di ammortamento ordinario e sia poi considerata equivalente alla vita utile ai fini dell'incentivazione medesima, allo scopo di riconoscere i TEE sulla

base dei risparmi effettivamente realizzati e rendicontati dai proponenti al GSE anno dopo anno nell'arco dell'intera vita tecnica, evitando ogni forma di anticipazione che incrementi il rischio per i consumatori di finanziare risparmi energetici non realizzati;

al fine di contribuire maggiormente al raggiungimento dell'obiettivo di risparmio energetico al 2020, includere ulteriori categorie di intervento nell'ambito di applicazione del meccanismo dei certificati bianchi, anche al fine di assicurare il sostegno a interventi di incremento dell'efficienza energetica a più elevata intensità di capitale, maggiore vita tecnica e maggiori ricadute in termini di riduzione dell'impatto ambientale, quali – ad esempio – i settori idrico, dell'ICT, dei trasporti, del teleriscaldamento;

in via transitoria e fino alla definizione di un sistema di tassazione delle emissioni di CO<sub>2</sub> e del pieno funzionamento del sistema ETS, non escludere dall'ambito degli interventi che danno titolo ai certificati bianchi quelli concernenti la produzione di calore da fonti di energia rinnovabile quando sia sostitutiva di fonti fossili, o da gas naturale quando sia in sostituzione del carbone, in ambito industriale.

**EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO UNIFICATO  
ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI  
DI LEGGE N. 1110, 1410, 1544**

**1.100/1**

BOCCHINO, CAMPANELLA

*All'emendamento 1.100, sostituire le parole da: «quegli aspetti» fino alla fine, con le seguenti: «le attività di ricerca e sviluppo tecnologico anche riguardanti le attività aeronautiche quando strettamente connesse a quelle spaziali.»*

---

**1.100**

I RELATORI

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. Ai fini e per gli effetti della presente legge, le politiche spaziali ed aerospaziali ricomprendono tutti gli ambiti delle attività spaziali includendo quegli aspetti strettamente tecnologici e di ricerca intrinsecamente connessi alle attività aeronautiche, per il resto escluse da tale ambiti.»

---

**2.400/1**

CONSIGLIO

*All'emendamento 2.400, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese.»*

---



**2.400**

I RELATORI

*Al comma 1, capoverso «Art. 21», al comma 4, lettera h), sostituire le seguenti parole: «perseguendo obiettivi di eccellenza, e curando il mantenimento della competitività del comparto industriale italiano» con le seguenti: «e di favorire la competitività del sistema produttivo italiano».*

---

**2.600/1**

PERRONE

*All'emendamento 2.600, dopo le parole: «dalle amministrazioni interessate» inserire le seguenti: «e in accordo con l'Agenzia Spaziale Italiana».*

---

**2.600/2**

CONSIGLIO

*All'emendamento 2.600, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ai settori di pubblica utilità».*

---

**2.600**

I RELATORI

*Al comma 1, capoverso «Art. 21», al comma 4, sostituire la lettera l) con la seguente:*

*«l) elabora le linee strategiche governative del settore spaziale e aerospaziale, promuovendo i necessari processi di internazionalizzazione delle capacità nazionali, individuando le esigenze capacitive nel settore spaziale e aerospaziale indicate dalle amministrazioni interessate, favorendo lo sviluppo e il potenziamento tecnologico delle piccole e medie imprese, l'utilizzo delle tecnologie spaziali ed aerospaziali negli altri comparti dell'industria e dei servizi nazionali, nonché i trasferimenti di conoscenze dal settore della ricerca alle applicazioni commerciali;»*

---

**2.700/1**

PERRONE

*All'emendamento 2.700, aggiungere, in fine, le seguenti parole:*  
«coinvolgendo i centri di ricerca e le Università specializzate nel settore».

---

**2.700**

I RELATORI

*Al comma 1, capoverso «Art. 21», al comma 4, sostituire la lettera m) con la seguente:*

«m) promuove, sulla base delle condivise esigenze capacitive nel settore spaziale individuate dalle amministrazioni interessate, di cui alla lettera l), specifici accordi di programma congiunti tra le amministrazioni interessate, che prevedano il finanziamento interministeriale di servizi applicativi, sistemi, infrastrutture spaziali;»

---

## **TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

Martedì 13 ottobre 2015

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 123**

*Presidenza del Presidente*  
**MARINELLO**

*Orario: dalle ore 14 alle ore 14,30*

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEL GESTORE SERVIZI ENERGETICI (GSE) NELL'AMBITO DELL'ESAME DELL'ATTO COMUNITARIO COM (2015) 337 DEFINITIVO (COSTI E INVESTIMENTI BASSE EMISSIONI DI CARBONIO)*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per l'infanzia e l'adolescenza**

Martedì 13 ottobre 2015

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si è svolto dalle ore 14,30 alle ore 14,55.

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato svolto:

*INDAGINE CONOSCITIVA*

**Sulla prostituzione minorile**

**Audizione del Presidente della caramella buona onlus, Roberto Mirabile, e della Vice-presidente, Anna Maria Pillozzi**

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA  
sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro**

Martedì 13 ottobre 2015

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 14,05 alle ore 14,25.

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
Giuseppe FIORONI

*La seduta inizia alle ore 14,25.*

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che, nel corso dell'odierna riunione, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha deliberato:

- di mettere a disposizione della Procura di Reggio Calabria alcune informazioni riportate nel documento segreto Doc. 309/1;
- di affidare al maresciallo Pinna l'incarico di acquisire alcuni reperti sequestrati nel covo di via Monte Nevoso a Milano;
- di affidare, con distinti incarichi, al dottor Donadio, al dottor Siddi, al colonnello Pinnelli e al tenente colonnello Giraud lo svolgimento di alcuni adempimenti istruttori;
- di acquisire documentazione ed elementi informativi presso il Ministero dell'interno, la Questura di Roma e la Rai;
- di affidare – previa acquisizione delle occorrenti autorizzazioni – un incarico di collaborazione, a titolo gratuito e a tempo parziale, al so-

stituito commissario della Polizia di Stato Cinzia Ferrante, attualmente in servizio presso la Sezione di polizia giudiziaria del Tribunale di Roma.

Ricorda, inoltre, che nel corso di una precedente riunione dell'Ufficio di presidenza, il deputato Grassi ha segnalato l'esigenza di procedere – prima dell'approvazione del documento previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge istitutiva – alla pubblicazione della versione definitiva dei resoconti stenografici delle sedute svolte.

Al riguardo, fa presente che sono stati pubblicati in versione definitiva i primi cinquanta resoconti stenografici della Commissione (dal 15 ottobre 2014, prima seduta successiva alla costituzione, sino alla seduta del 22 settembre 2015).

I resoconti delle successive sedute saranno pubblicati in versione provvisoria in attesa della revisione formale da parte dei soggetti auditi (che hanno a disposizione trenta giorni dalla pubblicazione dello stenografico in versione provvisoria).

Comunica, infine, che:

- con una mail dell'8 ottobre, il senatore Fornaro ha inviato la nota di precisazioni da lui pubblicata con riferimento ad un articolo apparso sulla testata *on line* «Gli Statigenerali» lo scorso 2 ottobre;

- l'8 ottobre il dottor Donadio ha depositato una nota di libera consultazione concernente l'esecuzione di un incarico ricevuto;

- il 9 ottobre il generale Scriccia e il maresciallo Pinna hanno depositato documentazione riservata riguardante l'acquisizione documentale in corso di esecuzione presso l'AISI;

- con nota pervenuta il 12 ottobre, la dottoressa Giammaria e il sovrintendente Marratzu hanno depositato documentazione riservata concernente il covo di via Gradoli;

- il 12 ottobre il generale Scriccia ha depositato una relazione di libera consultazione riguardante l'audizione dei dottori Dini e Roberti dello scorso 7 ottobre;

- con nota pervenuta il 12 ottobre il dottor Siddi ha depositato il verbale riservato delle sommarie informazioni testimoniali acquisite da persona informata sui fatti;

- il 12 ottobre il dottor Donadio ha depositato una nota di libera consultazione riguardante l'odierna audizione dell'avvocato Libero Mancuso;

- il colonnello Pinnelli ha depositato una nota riservata e una di libera consultazione pervenute, rispettivamente, il 12 e il 13 ottobre;

- con nota libera dell'8 ottobre, il Ministero della giustizia ha risposto ad una richiesta di informazioni formulata dalla Commissione;

- il 12 ottobre è pervenuta una nota di libera consultazione dell'Ufficio Rapporti con il Parlamento del Ministero degli affari esteri, che – in relazione ad una richiesta formulata dal deputato Grassi nel corso dell'audizione del Ministro Gentiloni – trasmette copia del telegramma inviato dall'Ambasciatore britannico a Roma alle ore 9.45 orario di Green-

wich (10.45 orario di Roma) del 16 marzo 1978 con riferimento al rapimento di Aldo Moro.

**Audizione di Libero Mancuso**

(Svolgimento e conclusione).

Giuseppe FIORONI, *presidente*, introduce l'audizione dell'avvocato Libero Mancuso.

Libero MANCUSO, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per formulare osservazioni e quesiti Giuseppe FIORONI, *presidente*, i deputati Gero GRASSI (*PD*) e Paolo BOLOGNESI (*PD*) e il senatore Miguel GOTOR (*PD*), ai quali replica Libero MANCUSO.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia l'avvocato Mancuso e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 15,10*

